Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "F. De Sanctis"
83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1 *Tel.08271916505 - C.F. 91003710646*
www.iissdesanctis.edu.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it
Sezione associata Liceo Scientifico Sportivo Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

LIMITLESS
AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO



IISS "FRANCESCO DE SANCTIS"
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

REGOLAMENTO PER LE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI ASSENTI

Collegio dei Docenti del 10 novembre 2025
Consiglio d'Istituto del 10 novembre 2025

A.S. 2025/2026

Art. 1. Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2. Criteri
La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto dei criteri della tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica e della rotazione degli incarichi di sostituzione.

Art. 3. Responsabilità

a. I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza come da appendice al presente Regolamento.
b. Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno/a studente/ssa. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola da canali ufficiali, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.
c. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.
d. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra.
e. Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire il docente che, in modo temporaneo, è assente per motivi di emergenza e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente, titolare o incaricato di sostituire, dalla responsabilità nei confronti della classe.

Art. 4. Tutela del diritto all'istruzione di studenti/sse
Nella salvaguardia del diritto all'istruzione degli studenti e delle studentesse, durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l'approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, lo svolgimento di lavori di gruppo, la visione di film o documentari a scopo didattico ecc.

Art. 5. Disposizione delle sostituzioni
Nell'ottica della collaborazione e per favorire l'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse, che è compito della scuola e, quindi, di ciascun docente, l'individuazione del docente seguirà il seguente ordine:

1) Il docente che deve recuperare ore fruite con permesso breve;
2) Il docente in compresenza;
3) Il docente di potenziamento o con disponibilità, prediligendo gli insegnanti di materie affini a quella del docente assente;
4) I docenti della classe che completano con ore di potenziamento, compresi i docenti di sostegno in presenza e/o assenza dello/a studente/ssa assegnato/a;
5) Il docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola (ad esempio in visita guidata/ FSL, ecc.);
6) Il docente di sostegno di altra classe in assenza dello studente/ssa assegnato/a;
7) Il docente che ha dato la sua disponibilità con retribuzione (fino a capienza finanziaria).
8) Per mancanza di organico e, quindi, della possibilità di sostituire i docenti assenti alle classi è consentito uscire anticipatamente o entrare posticipatamene rispetto al normale orario di lezione.

Art. 6. Sostituzioni in caso di sciopero

a. In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti e sulle studentesse. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi "scoperte", per la sola vigilanza e nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata.
b. Per vigilanza in caso di sciopero si intende l'azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. A questo fine è lecito intrattenere la classe in attività che non abbiano valenza didattica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe MINGIONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993